

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
CONVOCAZIONI . . . . .	» 5

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 MARZO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Intervengono il Ministro per l'interno, Taviani ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie » (*Urgenza*) (1973);

TANTALO ed altri: « Divieto di uso e di esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco e disciplina dell'uso e dell'esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici da svago e trattenimento e degli elettrogrammofoni » (2010);

ROMANO: « Modificazione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza » (2060).

Il Presidente Scalfaro riassume preliminarmente i precedenti della discussione.

Il Ministro Taviani rileva che il disegno di legge presentato dal Governo intende colpire il fenomeno della diffusione degli apparecchi automatici e semiautomatici da gioco

che possano dare luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o ripetizione di partita. Il disegno di legge ne vieta espressamente l'uso oltre che negli esercizi pubblici, anche nei circoli privati. Il Ministro osserva che lo stesso provvedimento non è affatto in contrasto con la sentenza n. 125 della Corte costituzionale del 28 giugno 1963. A questo proposito cita autorevoli fonti tra le quali un parere del Consiglio di Stato. Dopo aver posto l'accento sulla necessità di ovviare alle gravi conseguenze per la formazione ed educazione dei giovani che derivano dall'uso dei giochi di cui si propone il divieto il Ministro precisa che fra essi non sono affatto compresi, e quindi non saranno vietati, i cosiddetti « calcio-balilla ».

Invita quindi la Commissione ad approvare il disegno di legge nel nuovo testo del Governo.

Il deputato Greppi ribadisce le perplessità già espresse nella seduta precedente circa l'opportunità dell'abolizione dei giochi automatici e semiautomatici che non procurano vantaggi di ordine economico ed hanno un valore puramente ricreativo, consistendo la vincita nella sola ripetizione della partita. Se non si vogliono creare pericolose contraddizioni nella legislazione vigente, occorre, a suo avviso, scoraggiare i giochi a secondo fine e i giochi d'azzardo che sono la vera radice di tante tragedie.

Il deputato Righetti dichiara di non condividere l'opinione espressa da più parti secondo la quale l'abolizione dei giochi in questione va inquadrata nel più ampio problema dell'educazione dei giovani. Basti pensare che alcuni istituti di rieducazione hanno introdotto, proprio a scopo rieducativo, l'uso degli apparecchi che si vogliono vietare. Invita, quindi, a considerare i vari problemi di carattere pratico che occorrerebbe risolvere, non ultimo quello della tutela delle categorie interessate.

Successivamente il deputato Vestri esprime perplessità sulla possibilità di estendere ai giochi automatici e semiautomatici le conclusioni di illegittimità della Corte costituzionale relative alle disposizioni contenute nei comma 3 e seguenti dell'articolo 110 del Testo Unico di pubblica sicurezza, visto che, a suo avviso, appare difficile considerare gioco da reprimere l'uso di una macchina che, in particolari condizioni, consente la sola ripetizione della partita. Se si lamentano i casi dolorosi denunciati dalle cronache è d'opinione che la causale non dipenda da una carenza legislativa, bensì dal tardivo intervento delle autorità nel far applicare le norme vigenti. Dichiarò quindi di non concordare con la tesi di coloro che vedono nell'uso dei *flippers* un elemento negativo nell'educazione dei giovani. Se dubbio può sorgere esso va ricercato nel numero dei circoli che non consentono lo svolgersi anche di altre attività ricreative. Fissando un limite massimo di apparecchi da gioco, si eliminerebbe lo eventuale pericolo di una loro proliferazione senza giungere a soluzioni drastiche in una società che offre ben altri e più gravi elementi di perplessità.

Il deputato Gagliardi esprime il suo vivo rammarico per il fatto che non venga unanimemente riconosciuta la gravità del problema. Non dovrebbe essere difficile riconoscere quale influenza negativa l'uso di questi giochi eserciti sui giovani, sempre più distratti dallo studio e dal lavoro.

Il deputato Romano, dopo aver esaminato il problema nei suoi aspetti, morale, sociale e giuridico, fa rilevare la necessità che la legge si uniformi alle decisioni della Corte costituzionale in modo da consentire una onesta attività ricreativa.

Il deputato Di Giannantonio auspica una sollecita ed adeguata soluzione del problema, tenendo conto delle esigenze delle categorie interessate e delle giustificate apprensioni di migliaia di genitori.

Il deputato Calabrò, dichiara che, sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina, concordando con la tesi di coloro che non condannano l'uso dei *flippers*, sarebbe opportuno formulare una legge che comprenda tutto il settore onde consentire ai giovani, con l'uso di palestre e di campi sportivi, una più sana vita all'aperto.

Mentre i deputati Dal Canton Maria Pia, Russo Spena, Carli Mioti Amalia, Dossetti e Cariota Ferrara concordano con le dichiarazioni del Ministro Taviani, ravvisando la necessità di tutelare l'educazione dei giovani, il

deputato Borsari dichiara di aderire alla tesi esposta dal deputato Vestri.

A chiusura della discussione generale, dopo una breve replica del Relatore Ferrari Virgilio, il quale sottolinea l'opportunità di approvare il disegno di legge nel nuovo testo presentato dal Governo, il Ministro Taviani ringrazia il Relatore e i vari commissari intervenuti nella discussione, riservandosi di intervenire ulteriormente in sede di esame del testo.

Assunto come testo base il disegno di legge, la Commissione approva il primo comma dell'articolo unico. Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 MARZO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrari Aggradi.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (2086).

Il Relatore Ceruti Carlo ricorda preliminarmente i criteri applicativi dell'articolo 8 del Piano verde in questi cinque anni e sottolinea come il settore dei miglioramenti fondiari sia uno dei settori fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura. Il rifinanziamento per 25 miliardi di questo articolo consentirà di provvedere a soddisfare, almeno in parte, alle domande ancora giacenti che sono state presentate ed a cui non si è potuto provvedere per mancanza di fondi. Con il rifinanziamento previsto dal provvedimento sarà possibile provocare investimenti nell'ordine di 75 miliardi.

Il Relatore sottolinea l'eguale importanza che ha il rifinanziamento per 5 miliardi dell'articolo 13 del Piano verde, che prevede contributi per opere di miglioramento in montagna: del resto, i risultati finora raggiunti sono anche in questo campo molto positivi.

Il Relatore conclude sottolineando l'urgenza del provvedimento, che tende a soddisfare le esigenze più immediate, mentre per altro si attende il rinnovo del Piano verde ed è aperto il dibattito sui nuovi criteri che

dovranno presiedere a tutto lo sviluppo agricolo nel nostro Paese.

Il Presidente elogia il Relatore per l'ampia e documentata relazione predisposta.

Il deputato Prearo, dopo aver sottolineato che il Piano verde ha avviato a soluzione problemi secolari, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere, nel campo dei miglioramenti, alle opere di irrigazione, strade interpoderali ed elettrificazioni, ossia a quel complesso di opere civili essenziali che sono le uniche in grado di assicurare la permanenza sulla terra delle nuove generazioni.

Segnala quindi l'assurdità di taluni orientamenti assunti dall'E.N.E.L. in materia di elettrificazioni rurali, per le quali si dichiara non esservi convenienza economica. Si tratta, a suo parere, di orientamenti che vanno prontamente rettificati.

Il deputato Truzzi, nel compiacersi del provvedimento, che rappresenta un ulteriore contributo allo sviluppo dell'agricoltura, segnala però la necessità impellente che si riguardi, con particolare impegno, al settore zootecnico ed a quello delle attrezzature di mercato. Solo in tal modo, a suo parere, si realizzerà l'auspicato allineamento competitivo della nostra agricoltura a quella degli altri Paesi del M.E.C.

Il Ministro Ferrari Aggradi, intervenendo nella discussione, preannuncia che il Governo è favorevole all'aumento da 30 a 35 miliardi dei fondi stanziati con questo provvedimento per il rifinanziamento del Piano verde, segnalando il settore della montagna e quello dell'edilizia rurale come bisognosi di interventi.

Assicura altresì il deputato Truzzi che per i settori da lui segnalati sarà esaminata la possibilità di ulteriori interventi.

Il deputato Armani, dopo aver segnalata la necessità di provvedere con i nuovi fondi stanziati dal provvedimento in discussione all'accoglimento delle domande già da tempo presentate e non soddisfatte, segnala il problema delle abitazioni per i coltivatori diretti, ai quali bisogna offrire una ricettività decorosa, e l'opportunità di un rifinanziamento dell'articolo 10 del Piano verde. Conclude auspicando che in particolare i problemi della regione Friuli-Venezia Giulia siano tenuti in particolare conto.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

## LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 5 MARZO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

### PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro » (1509).

La Commissione riprende a discutere lo articolo 1 del nuovo testo proposto dal Relatore De Marzi. I deputati Sulotto e Di Mauro Luigi si dichiarano contrari anche al nuovo testo, ritenendo che il problema della concorrenza dei contratti di assicurazione privata e della assicurazione obbligatoria degli artigiani contro gli infortuni dovrebbe essere risolto con la rescissione automatica dei contratti di assicurazione privata. I deputati De Marzi e Laforgia ritengono che una soluzione del genere darebbe luogo a vertenze giudiziarie di dubbio esito e insistono a favore del nuovo testo.

Il deputato Guerrini Giorgio si dichiara favorevole al testo emendato, data la difficoltà di rescindere polizze di assicurazione privata comprendenti vari rischi, oltre a quello che forma oggetto dell'assicurazione obbligatoria.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea per gli stessi motivi accetta il testo emendato, sottolineando il carattere transitorio della soluzione prescelta, essendo previsto che allo scadere dei contratti di assicurazione privata esistenti prenderà vita definitivamente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel seguente testo proposto dal Relatore:

« L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'articolo 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I

contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano è tenuto ad ottemperare all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto.

Gli artigiani interessati sono tenuti a notificare all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti adeguati di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore ».

Sull'articolo 2, che stabilisce una riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti dagli artigiani per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il Sottosegretario di Stato Fenoaltea, esprime il parere contrario del Governo, ritenendo comunque che la materia non rivesta carattere di urgenza e possa essere più opportunamente valutata, sotto il profilo tecnico-attuariale, in sede di esercizio della delega concessa con legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la formulazione di un testo unico sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Intervengono nella discussione i deputati De Marzi, Sabatini, Laforgia e Di Mauro Luigi, il quale ultimo si esprime favorevolmente per il mantenimento dell'articolo. La Commissione, aderendo al parere del Governo, non approva l'articolo 2.

L'articolo 3, dopo interventi del Relatore De Marzi, del Sottosegretario Fenoaltea, del Presidente Zanibelli e del deputato Di Mauro Luigi è approvato nel seguente testo:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, è integrato da un rappresentante degli artigiani designato dalla organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa a carattere nazionale.

I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su designazione della organizzazione sindacale provinciale dell'artigianato più rappresentativa ».

La deliberazione sull'articolo 4, che stabilisce la restituzione dei contributi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

finora versati dagli artigiani, è rinviata ad una prossima seduta, al fine di approfondire gli aspetti tecnico-giuridici della questione.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERNARDINETTI ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1902).

Il deputato Cocco Maria illustra la proposta di legge, sulla quale esprime parere in linea di massima favorevole, con alcune riserve sulla formulazione del testo. In particolare richiama l'attenzione sulla notevole incidenza delle aliquote di collocamento obbligatorio per le varie categorie di invalidi e assimilati nei settori pubblico e privato, sull'opportunità di delimitare la qualifica di orfano entro limiti di età inferiori a quelli stabiliti dal testo, e infine sull'opportunità di arrivare ad un riordinamento della materia del collocamento obbligatorio e ad una semplificazione delle denunce e delle sanzioni, tenendo presenti anche le altre proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione relative ad altre categorie.

Il Presidente Zanibelli informa che la I Commissione Affari Costituzionale ha chiesto una conveniente proroga per esprimere il parere di competenza.

La Commissione delibera quindi di rinviare la discussione ad altra seduta in attesa del parere in questione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 5 MARZO 1965, ORE 11,05. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BARBI PACLO ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici » (156).

Il Presidente Zanibelli rinvia l'esame della proposta di legge in attesa del parere della I Commissione Affari costituzionali e della V Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

## CONVOCAZIONI

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

**Mercoledì 10 marzo, ore 10.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

VEDOVATO: Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio (800) — Relatore: Toros — (*Parere della V Commissione*).

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Mercoledì 10 marzo, ore 17.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

VALIANTE: Modifica dell'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1935) — Relatore: Amiatucci.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (707) — (*Parere della I e della VIII Commissione*);

ZOBOLI ed altri: Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio (32) — (*Parere della VIII Commissione*);

— Relatore: Fortuna.

*Esame della proposta di legge:*

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile (174) — Relatore: Amiatucci.

### IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

**Mercoledì 10 marzo, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Revisione dei prezzi contrattuali per opere finanziate con leggi speciali (2072) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Alessandrini;

Provvedimenti per l'edilizia popolare (2073) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Ripamonti;

Autorizzazione di spesa per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (2074) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Baroni.

### X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

**Mercoledì 10 marzo, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Modifiche alle aliquote dei compensi ed indennità previste dagli articoli 3, 4, 17, 18 e 19 della legge 27 maggio 1961, n. 425, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2028) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 19.500 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1273) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

*Discussione delle proposte di legge:*

DE PASQUALE e FIUMANÒ: Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato (1383);

GERBINO: Norme integrative relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647);

— Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della IX Commissione*).

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

**Mercoledì 10 marzo, ore 10.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (2086) — Relatore: Ceruti Carlo — (*Parere della V Commissione*);

Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche (*Urgenza*) (2018) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della V e della XII Commissione*).

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

**Mercoledì 10 marzo, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di olii minerali (1862) — Relatore: Colleoni.

*Discussione dei disegni di legge:*

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2001) — Relatore: Dosi;

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici (2077) — Relatore: Helfer — (*Parere della IX Commissione*);

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge

30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle piccole e medie industrie (2096) — Relatore: Di Vagno — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti l'istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399);

— Relatore: Merenda — (*Parere della I Commissione*).

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente valutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315);

BOTTA e DEMARCHI: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (*Urgenza*) (1797);

— Relatore: Merenda.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907) — Relatore: Radi — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Licenziato per la stampa alle ore 20.